

ALL. "B" "ATTO
N. 2061/1795 REP.



STATUTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita da COLONNA LILIANA, D'ANNUNZIO KATIA, D'ANNUNZIO FLAVIO UMBERTO AGOSTINO, D'ANNUNZIO PAOLA IRENE IRMA e D'ANNUNZIO GIUSEPPE MARIA FRANCESCO, la fondazione denominata

"FONDAZIONE AD ASTRA ARTEM E.T.S."

Articolo 2 - FINALITÀ

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento alla promozione, valorizzazione e diffusione della cultura in tutte le sue forme.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- . promuovere e sostenere iniziative culturali, artistiche e creative, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi, mostre, convegni, seminari, festival, rassegne e manifestazioni;
- . favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico, materiale e immateriale;
- . incentivare l'accesso alla cultura, con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio o fragilità, promuovendo l'inclusione sociale, anche mediante interventi volti a favorire la partecipazione attiva della collettività;
- . sviluppare attività educative, formative e didattiche in ambito culturale, anche in collaborazione con scuole, università, enti pubblici e privati;
- . sostenere la produzione culturale contemporanea, anche attraverso programmi di sostegno, premi, borse di studio, residenze artistiche e iniziative a favore di giovani talenti;
- . promuovere la ricerca, la documentazione e la divulgazione in ambito culturale, anche mediante pubblicazioni, piattaforme digitali e strumenti innovativi;
- . favorire la cooperazione, le interazioni e lo scambio culturale a livello nazionale e internazionale;
- . organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale, anche mediante strumenti digitali, tecnologie immersive, piattaforme di networking e iniziative di promozione territoriale;
- . realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- . promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, anche attraverso progetti culturali, artistici e di rigenerazione urbana;
- . promuovere e diffondere i valori della solidarietà, dell'inclusione e delle pari opportunità, anche con riferimento a condizioni di disabilità fisica, psichica, sensoriale, nonché a situazioni di svantaggio sociale ed economico;
- . realizzare interventi di riqualificazione e rigenerazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche mediante la creazione di hub creativi, spazi culturali, centri di aggregazione e residenze artistiche;
- . favorire le interazioni e le sinergie tra il mondo della cultura e dell'arte e quello dello sport, anche in ambito educativo, sociale e territoriale;
- . promuovere un approccio integrato e multidisciplinare al benessere della persona, valorizzando le dimensioni culturali, creative, emotive, relazionali e ambientali;
- . sviluppare progetti di welfare culturale, anche attraverso attività artistiche, esperienziali e multisensoriali (quali, a titolo esemplificativo, art-therapy), finalizzati

*Alfredo Bruno
Giada Pastore*

*Giuseppe Maria Francesco D'Annunzio
Katia D'Annunzio*

*Liliana Colonna
Flavia D'Annunzio
Paola Irene Irma D'Annunzio*

al miglioramento del benessere psicofisico e all'inclusione sociale.

Articolo 3 - ATTIVITA'

Le finalità sopra indicate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

lett. d) – educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f) – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;

lett. k) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità;

lett. z) – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può collaborare con enti pubblici e privati, stipulare convenzioni, aderire a reti, anche internazionali, nonché porre in essere ogni attività ritenuta utile o opportuna, purché coerente con le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La fondazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Articolo 3 BIS - PARTECIPANTI E SOSTENITORI

Oltre ai membri Fondatori possono concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione i seguenti soggetti:

- I "Partecipanti": persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono stabilmente al Fondo di Dotazione con conferimenti in denaro, beni o servizi di rilevante entità, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- I "Sostenitori": soggetti che contribuiscono annualmente alla gestione della Fondazione tramite contributi in denaro o prestazioni d'opera volontaria, senza tuttavia assumere i diritti di governance legati alla figura di Partecipante.

L'ammissione di nuovi Partecipanti o Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai Partecipanti potrà essere attribuito il diritto di nominare fino a un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa modifica del presente Statuto.

Articolo 4 - SEDE

La fondazione ha sede nel Comune di **Sesto San Giovanni**.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di

istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La fondazione ha durata indeterminata.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato della fondazione.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, eventualmente, dal Registro delle Persone Giuridiche.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 32.850,00 (trentaduemilaottocentocinquanta virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

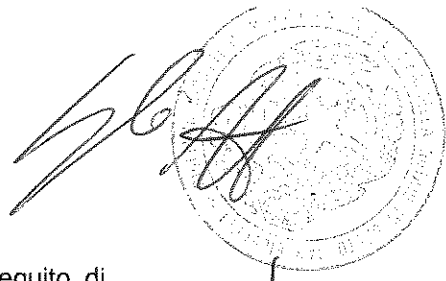
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio della fondazione è quindi costituito:

- dal fondo di dotazione del valore di euro 32.850,00 (trentaduemilaottocentocinquanta virgola zero zero), formato dalla dotazione patrimoniale iniziale, dai versamenti effettuati da ciascuno dei fondatori in sede di istituzione;
- dai beni di titolarità della fondazione;
- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per il solo perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli due e tre.



Amministratore

Consiglio di Amministrazione

Francesco D'Amico
Maria Francesca D'Amico
Liliana Colaninelli
Viktor Agan
Viktor Agan
Paolo Luca D'Amico

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La fondazione, come detto sopra, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o altro ente in sostituzione in conseguenza di modifiche normative.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio Direttivo può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di quattro Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Direttivo;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Al fine di garantire un'operatività autonoma ed efficace, il Consiglio Direttivo può attribuire al Tesoriere e al Segretario specifiche deleghe per la gestione ordinaria, inclusa la firma su conti correnti e la gestione delle piattaforme digitali della Fondazione, nei limiti di importo definiti con apposita decisione del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi componenti sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma

Amministratore

Giulio Pistoia

X
Liliana Colonna
Ugo D'Amico
Paolo Pistoia
Giuseppe Maria Francesco D'Amico
Francesco Pistoia
Paolo Pistoia

6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), si provvede alla loro sostituzione.

Articolo 15 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente.

Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le deliberazioni delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

È inoltre ammessa la possibilità di assumere deliberazioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (via PEC o firma digitale), purché sia garantita la prova della ricezione e la chiarezza dell'espressione del voto da parte di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio può istituire un "Comitato Scientifico", organo consultivo composto da esperti di comprovata fama nei settori dell'arte, della cultura e del sociale, con il compito di fornire pareri non vincolanti sulla qualità dei progetti e sulle linee strategiche di sviluppo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Tali rimborsi devono essere indicati ed autorizzati secondo le procedure interne.

Il Consiglio Direttivo può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore e dal DM 107/2021, per evitare ogni forma di distribuzione indiretta di utili.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

Articolo 19 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 20 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

L'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della fondazione all'azione di

Amministratore

Giade Pisto

Giuseppe Maria Francesco D'Amico

Liliana Liliana Colonna

Enrico Umberto

Umberto D'Amico

Prof. Luca D'Amico

responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per conto della fondazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente la fondazione con il proprio patrimonio.

III.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio Direttivo successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo È costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 22 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo dodici del presente statuto.



SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 23 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 25 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Amministratore

Giulio Pastore

Giulio Pastore
Liliana Colonna
Vito Spina
Paolo Ince Ince
Maria Francesco D'Amico
Pierluigi Vignati
Domenico D'Amico

X

Art. 26 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio Direttivo ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dal Consiglio Direttivo nella decisione di scioglimento.

Articolo 27 - RICONOSCIMENTO ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 28 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).